



209

Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile

Ufficio I



Pr. L. DAG. 04/03/2008. 0032576.U

Rif. n. F.I. 016.001.009-311
(da citare nella corrispondenza)

Roma, 3 MAR. 2008

Al Sig. Presidente del Tribunale di Foggia
Sez. Distaccata di

Cerignola
(rif. 4845/07 del 27.11.2007)

5242 G. Z. OP e, p.c.

Al Sig. Presidente del Tribunale di
Foggia

e, p.c. Al Sig. Presidente della Corte di Appello di
Bari

e, p.c. Al Sig. Capo dell'Ispettorato Generale
Ministero della Giustizia
Roma

OGGETTO: Quesito: rinuncia eredità.

E' stato chiesto di conoscere "se, in caso di dichiarazione di rinuncia all'eredità oltre i dieci anni dall'apertura della successione, il cancelliere preposto al ricevimento dell'atto può sollevare la questione di prescrizione, ritenendo tale dichiarazione inefficace, o se al contrario sia tenuto a ricevere l'atto ignorando la decorrenza dei termini?".

Al riguardo si è dell'avviso che non spetti al cancelliere rilevare la prescrizione del diritto ad accettare l'eredità. Invero ai sensi dell'art. 2938 c.c. la prescrizione non può essere rilevata di ufficio, ma può essere opposta soltanto da coloro che vi hanno interesse.

Va rilevato, peraltro, che l'art. 519 c.c. prevede espressamente che la rinuncia all'eredità deve farsi con dichiarazione ricevuta dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione ed è inserita nel registro delle successioni e che le disposizioni successive prevedono la possibilità di impugnare la rinuncia da parte dei creditori e degli altri interessati.

7 MAR. 2008

IL PRESIDENTE DELLA CORTE
(Vittorio Marino CASERRA)

IL DIRETTORE GENERALE
Alfonso Papa